

# Scuola. Dopo la Corte costituzionale Per i precari Ata possibile chiedere il risarcimento

**Giampiero Falasca**

La pubblicazione delle motivazioni della **sentenza 187/2016**, con la quale la **Corte costituzionale** ha sancito l'illegittimità della normativa sulle **supplenze del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario** (articolo 4, commi 1 e 11, della legge 124/1999), fornisce uno scenario chiaro in merito agli strumenti di tutela che possono essere invocati da parte dei professori e degli altri operatori scolastici che hanno avviato (o intendono avviare) un contenzioso per ottenere una tutela contro l'utilizzo abusivo del contratto a termine.

Per i professori la sentenza afferma un principio molto chiaro: in caso di utilizzo del contratto a termine fuori dai limiti previsti dal diritto comunitario e nazionale, deve escludersi la possibilità di chiedere un risarcimento del danno, in quanto viene ritenuta sufficiente, come misura di "riparazione", la possibilità di partecipare al piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla normativa sulla "buona scuola" (legge 107/2015).

Tale piano, secondo la Corte, è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego (fino al totale scorrimento delle graduatorie a esaurimento), e assicura ai docenti serie e indiscutibili possibilità di immissione in ruolo. Per questo motivo, la Consulta considera la stabilizzazione un rimedio sufficiente a "sanare" gli eventuali illeciti subiti.

La situazione cambia per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) perché per questi lavoratori il legislatore non ha previsto alcun piano straordinario di assunzione. In man-

canza di questa misura e di rimedi di altra natura, i lavoratori potranno richiedere il risarcimento del danno, essendo questa l'unica misura riparatoria degli eventuali illeciti subiti (dovendo escludersi la possibilità di costituire con una sentenza il rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione).

La platea dei lavoratori potenzialmente interessati da queste misure (stabilizzazione o risarcimento del danno) è costituita da quei soggetti utilizzati sulla base di contratti a termine reiterati nel tempo senza rispettare i limiti posti dal diritto comunitario e nazionale. Questi limiti sono stati sovente superati in quanto la normativa oggi dichiarata incostituzionale autorizzava il rinnovo potenzialmente illimitato dei contratti a tempo, e senza l'indicazione delle ragioni obiettive connesse, stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale Ata.

## DOCENTI

Per gli insegnanti per sanare gli illeciti, secondo i giudici, è sufficiente la possibilità di immissione in ruolo

La decisione conferma i principi affermati nel 2014 dalla Corte di giustizia europea con la "sentenza Mascolo" (C 2014/2401): illegittimità della normativa italiana sui contratti nella scuola, nella parte in cui consentiva la stipulazione di contratti a tempo determinato con docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

